

C N A
P P C



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

info.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Pareri in materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

Presidente: Salvatore La Mendola
Consulenza Tecnica: Accursio Pippo Oliveri
Consulenza Legale: Marco Antonucci
Segreteria: Raffaele Greco

concorsi.cnappc@archiworld.it
consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
- per **Regolamento** di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-------------------------------------	--------

29/09/2011 Ordine Imperia	Vigilanza Ordine su procedure	12/10/2011 – CNAPPC
<p>Quali obblighi ricadono in capo all'Ordine che abbia ricevuto una semplice segnalazione da parte di un comitato di cittadini spontaneo, che chiede una verifica di legittimità di una procedura per affidamento di incarico espletata da una amministrazione pubblica?</p>	<p>Norme che regolano potere vigilanza Ordine</p> <p>Enti preposti a vigilanza su contratti pubblici</p> <p>Diritto accesso atti</p>	<p>Si premette che questo servizio di consulenza on-line tratta il presente quesito principalmente in riferimento alla parte relativa ai pubblici appalti, cui il servizio stesso è espressamente dedicato. In linea del generale possono esprimersi le seguenti considerazioni. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1395/1923, si limita a vigilare "alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione".</p> <p>L'art. 37, punto 1), del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, inoltre, specifica che il Consiglio dell'Ordine "vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza" e "dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto".</p> <p>Dall'analisi di tale normativa si deduce che le funzioni attribuite al Consiglio dell'Ordine degli Architetti possono essere indirizzate ai soli iscritti all'Ordine e limitatamente ai loro abusi o mancanze compiuti nell'esercizio della loro professione o nei confronti di pubbliche amministrazioni che richiedano un parere.</p> <p>Sempre in linea generale, la competenza a giudicare e verificare la legittimità degli atti inerenti gli affidamenti di incarichi di progettazione e direzione dei lavori spetta in primo luogo al Servizio Ispettivo dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di Lavori, Servizi e Forniture; alla Procura della Repubblica, per l'accertamento di violazioni di carattere penale legate ad abuso di ufficio; alla Procura Regionale della Corte dei Conti, per i profili legati a responsabilità dirigenziale e danno erariale, legate alla non conformità della procedura di appalti pubblici alle disposizioni di legge.</p> <p>In conclusione, stante l'attuale genericità e mancanza di elementi certi e concreti della richiesta avanzata dal comitato cittadino, per le motivazioni sopraindicate non si ravviserebbe la necessità di effettuare una verifica nei confronti dell'amministrazione.</p> <p>Tuttavia, si rammenta che il diritto di accesso agli atti è garantito dalla normativa vigente a qualunque soggetto, portatore di interessi privati, pubblici o di interessi diffusi, al quale possa derivare un qualsiasi pregiudizio da un provvedimento, atto o attività posta in essere dall'amministrazione.</p>

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)